



Città di Saluzzo

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 29.11.2011.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 3 – Esenzioni	pag. 3
Art. 4 – Applicazione dell'imposta	pag. 3
Art. 5 – Soggetti passivi dell'imposta	pag. 4
Art. 6 – Versamenti e dichiarazioni	pag. 4
Art. 7 – Interventi finanziabili e destinazione dei proventi	pag. 5
Art. 8 – Disposizioni in materia di accertamento	pag. 6
Art. 9 – Sanzioni	pag. 6
Art. 10 – Rimborsi	pag. 7
Art. 11 – Contenzioso	pag. 7
Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie	pag. 7

Articolo 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia situate nel Comune di Saluzzo, disciplinate dalle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo) e dal D.Lgs. 23.5.2011, n. 79 (nuovo codice del turismo).

2. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Saluzzo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente comma, ed è applicata per un massimo di otto pernottamenti.

[\(Articolo modificato con deliberazione del C.C. n.13 del 19/02/2014\)](#)

Articolo 3 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- gli studenti in gita scolastica con i relativi docenti accompagnatori;
- gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale, attestati dalle rispettive Università, scuole od enti di formazione;
- gli autisti degli autobus e le guide turistiche che accompagnano comitive.

[\(Articolo modificato con deliberazione del C.C. n.13 del 19/02/2014\)](#)

Articolo 4 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
2. L'imposta potrà essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, definita dalla normativa regionale. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e le strutture ricettive agrituristiche la misura può essere graduata con riferimento alla classificazione articolata in "stelle".

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. E' soggetto passivo dell'Imposta colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'Imposta.
3. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
4. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Articolo 6 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Saluzzo dell'imposta riscossa con periodicità quadrimestrale, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del quadrimestre, pertanto entro le seguenti scadenze: 15 maggio per il primo quadrimestre; 15 settembre per il secondo quadrimestre; 15 gennaio per il terzo quadrimestre.
2. Il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - b) mediante bonifico bancario;
 - c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune;
 - d) mediante altre forme di versamento attivate dal Comune.
3. Il sostituto d'Imposta di cui all'art. 5 deve comunicare al Comune di Saluzzo, entro quindici giorni dalla fine di ciascun quadrimestre, contestualmente al versamento di cui al

precedente articolo, l'importo versato, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del quadrimestre precedente nonché il relativo periodo, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente.

4. Il sostituto d'Imposta è tenuto altresì a presentare annualmente al Comune di Saluzzo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione annuale contenente l'indicazione del numero dei soggiornanti nell'anno precedente, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni ed il relativo periodo di permanenza.

Articolo 7 - INTERVENTI FINANZIABILI E DESTINAZIONE DEI PROVENTI

1. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i proventi dell'imposta di soggiorno possono essere destinati a finanziare:

- a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco-sostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale o durante i periodi di bassa stagione;
- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;

- h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
2. La destinazione dei proventi alle finalità suddette verrà stabilita in sede di programmazione annuale, previa consultazione delle associazioni di categoria rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
3. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario verrà presentata al Consiglio Comunale una relazione illustrante la realizzazione degli interventi finanziati annualmente con i proventi dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al soggetto sostituto d'imposta, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta, ove possibile, ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, può:
- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 9 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473,

nonché secondo le disposizioni dell'art. 11 del Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie e del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, secondo il procedimento di irrogazione previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 – RIMBORSI

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art.12 ter del Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie, salva la possibilità di compensare con i versamenti del tributo dovuti alle successive scadenze.

Articolo 11 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.